Sentenza n.

57/2026

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA

Il Giudice unico delle Pensioni dott.ssa Alessandra Cucuzza

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso iscritto al n. 63084 del registro di Segreteria, proposto da -, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Sandra Biglioli, presso il cui studio, sito in La Spezia Viale Italia n.121, è elettivamente domiciliato, FAX: 0187/751001, PEC sandra.biglioli@avv.sp.legalmail.it;

ricorrente

contro

MINISTERO DELLA DIFESA (80425650589), in persona del Ministro *pro tempore*, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, costituito in proprio ex art. 158 c.g.c.;

resistente

nonché contro

ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE (80078750587) con sede in Roma, Via Ciro il Grande, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura generale depositata presso la segreteria della Sezione, dagli avvocati Ilario Maio e Antonella Francesca Paola Micheli, PEC:

avv.ilario.maio@postacert.inps.gov.it;

avv.antonellafrancescapaola.micheli@postacert.inps.gov.it

resistente

Esaminato il ricorso introduttivo;

Esaminati gli atti e i documenti di causa;

Uditi all'udienza del 9 giugno 2026 l'avv. Biglioli per il ricorrente e l'avv. Micheli per l'INPS;

FATTO

Con ricorso ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione udienza, il ricorrente ha riferito di avere prestato servizio nella Marina militare italiana dal 10 settembre 1965 al primo gennaio 1987. Durante tale periodo è stato imbarcato a bordo di unità navali per circa dodici anni con la qualifica di motorista navale. A seguito della diagnosi di "*asbestosi pleurica*", ha presentato, in data 19 ottobre 2021, domanda per il riconoscimento della dipendenza dal servizio della predetta infermità e per il conseguente ottenimento della pensione privilegiata. La domanda è stata rigettata per la carenza del presupposto della dipendenza da servizio con decreto n. 884 del 2023. È stato, pertanto, introdotto il presente giudizio al fine di ottenere il riconoscimento della dipendenza da servizio dell'infermità "*placche pleuriche Asbestosi pleurica a placche*", l'iscrizione della stessa nella settima od ottava categoria della Tabella A di cui al DPR n. 915/1978 ed il riconoscimento della pensione privilegiata dalla data della domanda (19 ottobre 2021). Il ricorrente ha evidenziato di essere stato esposto in modo continuativo all'amianto in ragione del servizio prestato in qualità di

motorista su unità navali dove l'amianto era comunemente impiegato, soprattutto per la coibentazione.

Il Ministero della Difesa, ritualmente costituitosi, ha ribadito la legittimità del proprio operato, essendosi conformato alle pronunce degli organi medico-legali preposti all'accertamento della causa di servizio, ed ha, pertanto, chiesto il rigetto del ricorso.

L'INPS, anch'esso ritualmente costituitosi, dopo aver evidenziato che nessuna domanda è stata avanzata nei propri confronti, trattandosi di ordinatore secondario di spese, ha chiesto il rigetto del ricorso, sottolineando che il ricorrente, già titolare di trattamento pensionistico ordinario, non potrebbe accedere all'ulteriore trattamento pensionistico di privilegio in quanto lo stesso si baserebbe sugli stessi contributi già valorizzati. Ha, inoltre, eccepito la carenza di interesse ad agire in quanto il riconoscimento della pensione privilegiata richiesta non produrrebbe alcun impatto sull'importo della pensione già in godimento, importo che, sulla base dei criteri di calcolo applicabili al caso in giudizio, rimarrebbe invariato. Infine, ha eccepito la decadenza del diritto ad ottenere la pensione privilegiata e, dunque, l'inammissibilità della domanda *ex* art. 169 del DPR n. 1092 del 1973, in quanto la stessa è stata presentata 35 anni dopo la cessazione dal servizio e non è stata fornita prova dell'insorgenza della patologia nel quinquennio precedente la proposizione della domanda stessa. Nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso per carenza del presupposto della dipendenza dal servizio dell'infermità da cui è afflitto il ricorrente ed ha eccepito la prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici.

Con ordinanza n. 22 del 2024 è stato ordinato all'INAIL, sede di Grosseto, di depositare presso la Segreteria tutta la documentazione relativa alla malattia professionale del ricorrente di cui alla certificazione del 16 settembre 2011 e all'anamnesi lavorativa del 29 giugno 2012 (entrambe prodotte dal ricorrente al doc. 9), nonché la documentazione (medica e legale) afferente ad eventuali altre domande o segnalazioni di malattia professionale del ricorrente. L'INAIL ha provveduto, in data 7 agosto 2024, al deposito della documentazione richiesta.

Con ordinanza n. 14 del 2025, è stata disposta una consulenza tecnica d'ufficio al fine di acquisire un parere medico-legale dall'Ufficio medico legale presso il Ministero della salute in Roma. Tuttavia, a seguito di nota depositata in data 26 marzo 2025, con cui l'Ufficio medico legale ha comunicato che, per ragioni contingenti relative al carico di lavoro, non sarebbe stato in grado di espletare l'incarico se non nel secondo trimestre 2026, con ordinanza n. 37 del 2025 è stato nominato CTU il dott. Marco Poggesi, al quale è stato chiesto di indicare "*1) quale sia stato il momento di insorgenza dell'infermità "placche pleuriche e iniziale interstiziopatia con sindrome restrittiva moderata e DLCO nella norma in paziente con riferita pregressa esposizione ad asbesto", di cui è stato riconosciuto affetto il ricorrente; 2) quale sia il periodo di tempo usualmente intercorrente, secondo la letteratura medico-scientifica, tra l'esposizione all'amianto e l'insorgenza di malattie polmonari analoghe a quella da cui è affetto il ricorrente, tenendo conto del carattere lungolatente delle predette infermità e dell'evoluzione*

clinica della situazione del ricorrente così come documentata in atti", nonchè "*a quale categoria della tabella A annessa al DPR n. 915 del 1978 la predetta infermità ("placche pleuriche e iniziale interstiziopatia con sindrome restrittiva moderata e DLCO nella norma in paziente con riferita pregressa esposizione ad asbesto") può essere ascritta*".

A seguito della comunicazione dell'impossibilità del CTU nominato di assumere l'incarico, è stato nominato in sua sostituzione il dott. Alessandro Mani, che, prestato il giuramento di rito, ha depositato la relazione medico legale in data 30 aprile 2026.

All'odierna udienza, l'avv. Biglioli, con particolare riferimento alle eccezioni sollevate dall'INPS, ha evidenziato che, come sarebbe emerso anche dalla consulenza, il ricorrente ha acquisito consapevolezza della asbestosi che lo affliggeva solo dal 2021 e, in ogni caso, che tali eccezioni avrebbero dovuto essere sollevate dal Ministero posto che l'INPS, nei cui confronti non sono state formulate domande, assume la semplice veste di ordinatore secondario di spesa.

Il legale, dunque, all'esito della CTU, ha chiesto l'accoglimento del ricorso. L'avv. Micheli, riportandosi al proprio atto, ha ribadito le eccezioni già formulate e ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni di cui all'atto di costituzione.

Dopo la discussione, la causa è stata trattenuta per la decisione in camera di consiglio e, dunque, decisa con separato dispositivo, ai sensi del comma 1 dell'art. 167 c.g.c..

DIRITTO

Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità

della domanda formulata dall'INPS con riferimento all'art. 169 del D.P.R. n. 1092 del 1973, a norma del quale "*la domanda di trattamento privilegiato non è ammessa se il dipendente abbia lasciato decorrere cinque anni dalla cessazione dal servizio senza chiedere l'accertamento della dipendenza delle infermità o delle lesioni contratte. Il termine è elevato a dieci anni qualora l'invalidità sia derivata da parkinsonismo*".

Nel caso in giudizio il ricorrente è cessato dal servizio il 31 dicembre 1986 ed ha presentato domanda per il riconoscimento della dipendenza dell'infermità dal servizio e per la concessione della pensione privilegiata in data 19 ottobre 2021, dunque, come rilevato dall'INPS, ben oltre il quinquennio.

D'altra parte, la Corte costituzionale, con sentenza n. 323 del 2008, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 169 DPR n. 1092 del 1973, "*nella parte in cui non prevede che, allorché la malattia insorga dopo i cinque anni dalla cessazione dal servizio, il termine quinquennale di decadenza per l'inoltro della domanda di accertamento della dipendenza delle infermità o delle lesioni contratte, ai fini dell'ammissibilità della domanda di trattamento privilegiato, decorra dalla manifestazione della malattia stessa*".

È, pertanto, necessario, al fine di scrutinare la fondatezza dell'eccezione sollevata, verificare quale sia stato, nel caso in giudizio, il momento di manifestazione della malattia per la quale il ricorrente ha richiesto la pensione privilegiata e cioè l'asbestosi pleurica.

A tal fine, il CTU, rispondendo al quesito formulato, ha specificato che

"*l'aspetto anatomico della patologia è dimostrato già presente nell'esame TC del torace del 21.12.2009 (riportato al punto 1 di pag. 5 della presente relazione). Nel referto di tale esame sono segnalati i seguenti reperti: "Fini placche pleuriche, più evidenti a dx associate alla presenza di alcune aree di iniziale Honey-Combing". L'aspetto di Honey-Combing (nido d'ape) è una immagine dell'aumento di tessuto connettivo nell'interstizio polmonare tipico dell'asbestosi. Quindi al 21.12.2009 erano già presenti le placche pleuriche e l'iniziale interstiziopatia, reperti tipici di patologia derivante da esposizione ad amianto*" (cfr. CTU pag. 20). D'altra parte, il CTU ha sottolineato che, per quanto riguarda gli aspetti funzionali della malattia, "*la spirometria del 18.10.2010 risultò nella norma e solo nell'esame del 23.08.2021 è diagnostica una sindrome restrittiva moderata*", con la conseguenza che "*la modesta compromissione funzionale polmonare del Sig. - è dimostrata solo dal 23.08.2021*". (cfr. CTU pag. 21). Infatti, secondo il consulente, "*l'alterazione anatomica polmonare del Sig. - "placche pleuriche e iniziale interstiziopatia" è dimostrata dal 21.12.2009. Inizialmente non è dimostrata compromissione della funzionalità del polmone ma progredendo la compromissione anatomica polmonare con l'aumento del tessuto fibroso, in data 23.08.2021 si evidenzia anche una compromissione funzionale del polmone rappresentata dalla sindrome restrittiva moderata con capacità di scambi gassosi a riposo ancora nella norma*" (cfr. CTU pag. 21).

La CTU ha, pertanto, evidenziato una significativa discrasia temporale fra il momento di manifestazione dell'aspetto anatomico della

patologia, risalente al 2009, ed il momento di manifestazione della compromissione funzionale del polmone, risalente, invece, al 2021, cioè a pochi mesi prima della presentazione della domanda volta al riconoscimento della causa di servizio.

Tuttavia, anche a voler considerare rilevante, ai fini del decorso del termine decadenziale di cui all'art. 169 del DPR n. 1092 del 1973, l'esame TC del torace del 2009, che già evidenziava la presenza anatomica della patologia polmonare, occorre considerare che, secondo la consolidata giurisprudenza contabile, "*non si verifica la decadenza di cui all'art. 169 del d.P.R. n. 1092/1973 in ipotesi di intervenuta constatazione, anche negativa ed anche con la formula allo stato degli atti, sulla dipendenza di una malattia da causa di servizio effettuati da organi pubblici medico legali in sede di valutazione della malattia a fini incidenti sul rapporto di impiego o di servizio*" (Sez. Riun. n. 8/2021). A tal proposito risulta documentato (cfr. doc. 9 ricorrente e documentazione depositata dall'INAIL in data 7 agosto 2024), che il ricorrente con domanda del 16 settembre 2011 ha chiesto all'INAIL il riconoscimento della malattia professionale in ragione della propria esposizione all'amianto in modo continuativo durante l'attività lavorativa prestata come motorista navale. L'INAIL, con provvedimento del 17 luglio 2012, ha rigettato la domanda in quanto "*gli accertamenti medico-legali effettuati per il riconoscimento della malattia professionale hanno dimostrato l'assenza della malattia denunciata*". Pertanto, prima del decorso del quinquennio dalla manifestazione anatomica dell'asbestosi, è intervenuto, da parte di un organo pubblico

medico legale, un accertamento negativo circa l'esistenza di una malattia riconducibile eziologicamente all'attività lavorativa prestata (malattia professionale). Tale accertamento - coinvolgendo anche il carattere morbigeno dell'attività lavorativa in considerazione della definizione stessa di malattia professionale, quale malattia contratta "*nell'esercizio e a causa delle lavorazioni specificate*" (cfr. art. 3 D.P.R. n. 1124/1965) - è in grado di escludere, in ogni caso, la decadenza prevista dall'art. 169 del D.P.R. n. 1092 del 1973.

L'INPS ha, inoltre, sollevato l'eccezione di carenza di interesse ad agire del ricorrente, in quanto, anche in caso di accoglimento del ricorso, l'importo della pensione resterebbe invariato e, dunque, l'accoglimento della domanda non determinerebbe alcun beneficio economico per lo stesso. L'eccezione deve essere rigettata, in quanto, anche a fronte dell'eventuale equivalenza economica del trattamento pensionistico privilegiato, sussiste comunque l'interesse del ricorrente a richiedere il riconoscimento del trattamento di privilegio in quanto, come evidenziato dalla giurisprudenza in casi simili, ciò "*comporta intuibilmente un miglioramento lato sensu inteso della sua posizione previdenziale, anche ad altri fini (quali, ad esempio, futuri ulteriori aggravamenti, ecc.)*" (in tal senso Sez. I centr. n. 113/2020). Infine, deve essere parimenti disattesa, non sussistendo alcuna previsione in tal senso, l'argomentazione dell'istituto previdenziale circa l'impossibilità del soggetto che già gode di trattamento pensionistico ordinario di presentare domanda volta al riconoscimento della pensione privilegiata.

Quanto al merito, la domanda del ricorrente deve essere accolta.

Il ricorrente, come comprovato dal foglio matricolare e dai rapporti informativi depositati (doc. 1, 2 e 10 ricorrente), ha svolto la propria attività lavorativa per circa dodici anni in diverse unità navali in cui "*l'amianto era comunemente impiegato nella costruzione e non sottoposto a restrizioni*" (cfr. doc. 2 ricorrente). Inoltre, nella "*Valutazione tecnica della esposizione ad amianto utile ai fini del riconoscimento dei benefici previdenziali per i dipendenti militari e civili*" elaborata dall'INAIL n. 2014 (cfr. doc. 8 all. ricorso), i motoristi navali sono espressamente individuati fra il personale soggetto ad esposizione qualificata all'amianto in ragione delle attività svolte e degli apparati e dei locali coinvolti nell'attività lavorativa prestata.

Quanto agli effetti di tale esposizione sulla salute del ricorrente, il CTU, dopo avere individuato i momenti di manifestazione dell'alterazione anatomica polmonare e della compromissione della funzionalità del polmone, ha puntualizzato che "*la manifestazione della patologia è stata accertata 44 anni dopo l'inizio dell'esposizione (avvenuto nel 1965) ed a distanza di 23 anni dalla cessazione dell'esposizione (avvenuta il 01.01.87) e non dopo 35 anni come invece sostenuto nel parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio (adunanza n.3418 del 16.05.2023)*" (cfr. CTU pag. 21). Tale tempistica di manifestazione della patologia è pienamente compatibile, come evidenziato dal professionista incaricato, con la letteratura scientifica, riportata ed analizzata nella relazione medico legale, secondo la quale "*maggiore è l'entità dell'esposizione minore è il tempo di comparsa*

della patologia dalla prima esposizione; per questo motivo i periodi di latenza osservati sono molto variabili. Generalmente il periodo di latenza maggiormente osservato risulta di qualche decennio ma le osservazioni scientifiche indicano che la latenza, in relazione all'entità dell'esposizione, può variare da 2 anni fino a 49 anni dalla prima esposizione" (cfr. CTU pag. 17). Inoltre, quanto alla sussistenza del nesso di causalità con l'esposizione all'amianto connessa all'attività lavorativa prestata, il CTU ha specificato che "*le malattie "Placche pleuriche" ed "Asbestosi polmonare" sono malattie riferibili all'esposizione ad asbesto e sono comprese nella "Lista 1 – Malattie la cui origine lavorativa è di elevata probabilità" del Gruppo 4 del D.M. 15 novembre 2023*" (cfr. CTU pag. 22), concludendo, pertanto, che "*il Sig. - presenta una patologia polmonare la cui origine lavorativa è stimabile in termini di elevata probabilità ed ha avuto una esposizione professionale ad amianto stimabile in termini di esposizione qualificata*" (cfr. CTU pag. 22).

Infine, quanto all'ascrivibilità tabellare ai fini del riconoscimento della pensione privilegiata, il professionista ha ritenuto che "*l'infermità del Sig. - "placche pleuriche e iniziale interstiziopatia con sindrome restrittiva moderata e DLCO nella norma in paziente con riferita pregressa esposizione ad asbesto" può essere ascritta alla VII (settima) categoria della Tabella A annessa al DPR n.915 del 1978*" (cfr. CTU pag. 24).

Questo Giudice non ravvisa ragioni per discostarsi delle conclusioni della relazione del CTU, che appare completa, esente da vizi logici e

supportata dalla documentazione medica in atti e dalla storia clinica e professionale del ricorrente. Peraltro, il professionista ha riferito nella propria relazione di avere provveduto, nel corso del contraddittorio tecnico, a trasmettere alle parti il proprio parere preliminare e di non avere ricevuto note od osservazioni tecniche dalle parti resistenti, avendo così provveduto a confermare le proprie preliminari conclusioni.

Quanto alla decorrenza, i principi generali fissati dall'art. 191 del D.P.R. n. 1092 del 1971 stabiliscono che la pensione decorre dalla data di cessazione dal servizio e che "*per le liquidazioni da effettuarsi a domanda, se questa è presentata oltre due anni dopo il giorno in cui è sorto il diritto, il pagamento della pensione o dell'assegno rinnovabile ha luogo con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda*".

Nel caso in giudizio, pertanto, il ricorrente ha diritto alla pensione privilegiata di settima categoria Tabella A con decorrenza dal primo novembre 2021, cioè a far data dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda (19 ottobre 2021) ed alla corresponsione delle eventuali maggiori somme dovute a tale titolo per legge.

Sulle predette somme, ove dovute, spettano la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, da calcolare secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dal momento di maturazione di ciascun credito (e cioè, dalla scadenza di ciascun rateo), e sino al pagamento. Tali accessori spettano limitatamente al maggiore importo tra la rivalutazione e gli

interessi, di volta in volta determinato secondo l'indice e il tasso correnti in ciascun periodo, in conformità al principio enunciato dalle Sezioni riunite della Corte, con sentenza n. 10/2002/QM del 18 ottobre 2002.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico delle parti resistenti in solido tra loro.

P.Q.M.

Sul ricorso iscritto al n. 63084 del registro di Segreteria, proposto da -, la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Toscana, in composizione monocratica, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando,

accerta e dichiara che la menomazione "*"placche pleuriche e iniziale interstiziopatia con sindrome restrittiva moderata e DLCO nella norma in paziente con riferita pregressa esposizione ad asbesto"*" è ascrivibile alla settima categoria di cui alla Tabella A e, dunque, che il ricorrente ha diritto alla pensione privilegiata ordinaria di settima categoria Tabella A, con decorrenza dal primo novembre 2021;

dichiara il diritto del ricorrente a percepire gli eventuali ratei arretrati spettanti secondo quanto indicato in parte motiva;

condanna l'INPS ed il Ministero della difesa, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite, da distrarsi in favore del legale del ricorrente, dichiaratosi antistatario, e liquidate nell'importo di euro 1.700,00 oltre accessori come per legge;

pone le spese di CTU, già liquidate con separato decreto,

definitivamente a carico dell'INPS e del Ministero della difesa.

Così deciso in Firenze, 9 giugno 2026.

IL GIUDICE UNICO

Alessandra Cucuzza

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 17/06/2026

Il Funzionario

Daniele Iliceto

F.to digitalmente

Il giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dispone che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52.

Il Giudice Unico

Alessandra Cucuzza

F.to digitalmente

In esecuzione del provvedimento del giudice, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione devono essere omesse le generalità e gli altri elementi identificativi del ricorrente e dei suoi danti causa.

Firenze, 17/06/2026

Il Funzionario

Daniele Iliceto

F.to digitalmente